



COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA
65010 (Provincia di Pescara)

Tel. 085/8286130
Fax 085/8286463

C.F. 80001270687 - P.Iva 00222630683

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI E PER
L'ATTRIBUZIONE DEL PATROCINIO A SOGGETTI
PUBBLICI E PRIVATI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 24.11.2014

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 1 – PRINCIPI E FINALITÀ

Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce tutte le forme di espressione autonoma dei cittadini, i quali realizzano modi di partecipazione democratica alla vita delle Istituzioni contribuendo alla crescita della società civile.

Il Comune, pertanto, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalle altre leggi in materia, valorizza la funzione dell'Associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale, come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse.

Il Comune, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali, si impegna a sostenere le iniziative realizzate in campo culturale, sportivo, ambientale, ricreativo, educativo, socio-assistenziale, economico, tenendo conto delle seguenti finalità:

- Promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
- Arricchire il tessuto culturale, sportivo, sociale, turistico del Comune;
- Contribuire all'elevazione del livello della vita associativa locale e delle sue articolazioni pluralistiche;
- Accrescere il prestigio e l'immagine del Comune nell'interesse della collettività e del Comune che la rappresenta;
- Sostenere attività, iniziative, e progetti che possano avere ricaduta positiva sullo sviluppo economico del Comune;
- Incrementare la rete dei servizi socio-assistenziali nell'ottica della universalità del sistema sociale anche in regime di sussidiarietà orizzontale;
- Potenziare il Sistema Scolastico, la qualificazione dello stesso e le iniziative inerenti l'educazione degli studenti anche in ambito extrascolastico.

ART. 2 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina, secondo il disposto dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n.

241, ed in applicazione dell'art. 36 dello Statuto Comunale, la concessione di contributi, vantaggi economici e l'attribuzione del patrocinio a soggetti pubblici e privati di cui al successivo art. 5 e nelle aree di intervento specificate nell'art. 6.

ART. 3 – NATURA DEI BENEFICI

I benefici oggetto del presente Regolamento possono articolarsi in forma di:

- **Contributi finanziari**, da intendersi come erogazione di una somma di denaro a sostegno di interventi rientranti nei compiti e nella programmazione dell'amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione;
- **Vantaggi economici**, da intendersi come la fruizione occasionale e temporanea, in uso gratuito o a canone agevolato, di beni mobili e/o immobili di proprietà ovvero nella disponibilità del Comune, nonché di prestazioni di servizi gratuiti o a tariffe agevolate;
- **Patrocinio**, da intendersi come l'adesione del Comune ad una attività o ad un evento senza l'assunzione di alcun onere, fatte salve la concessione in uso temporaneo a titolo gratuito di beni mobili e immobili di proprietà del Comune e l'esenzione o la riduzione parziale di tariffe, quando previste da leggi o regolamenti.

CAPO II – CONTRIBUTI

ART.4 - TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI FINANZIARI

Ai sensi del presente regolamento il Comune di Montebello Di Bertona può erogare, a parziale copertura dei costi totali inerenti le iniziative che si intendono sostenere, contributi:

- ad istanza di parte su richiesta dell'interessato;
- nell'ambito di specifici accordi di collaborazione;
- per iniziative di aiuto e solidarietà a favore di comunità colpite da calamità o altri eventi eccezionali.

I contributi erogati a fondo perduto senza obbligo di controprestazione da parte del beneficiario (**meri contributi**) sono esenti da IVA, i contributi vincolati alla prestazione di un *dare* o di un *facere* da parte del beneficiario in favore del Comune (**contributi corrispettivo**) scontano l'IVA di legge.

ART. 5 - CONTRIBUTI ASSEGNATI SU ISTANZA DI PARTE

I contributi su istanza di parte possono essere assegnati a:

- Enti, Fondazioni, Istituzioni, Associazioni Culturali, Ambientaliste, Sportive, Ricreative;
- Associazioni di promozione sociale, di volontariato, cooperative sociali ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) regolarmente iscritte nei registri di legge;
- Soggetti privati considerati di particolare rilevanza, operanti nelle aree ammesse a contributo.

La costituzione ufficiale degli Enti suddetti deve risultare da Atto Costitutivo e Statuto formalmente approvati dai rispettivi

organi sociali.

Non possono essere concessi contributi a partiti, associazioni, movimenti o altre aggregazioni diversamente denominate aventi finalità politica.

I contributi concessi possono essere destinati a sostenere l'attività istituzionale dell'associazione e/o ente (**contributi ordinari**) o specifiche iniziative promosse e realizzate dagli stessi (**contributi straordinari**).

Le associazioni che intendono chiedere al Comune l'assegnazione di contributi ordinari o straordinari devono inoltrare **domanda scritta** utilizzando i moduli appositamente predisposti (Allegato A e Allegato B).

Nella richiesta devono essere obbligatoriamente indicati:

- l'attività o l'iniziativa per cui si richiede il sostegno del Comune, da descrivere con particolare riguardo ai fini perseguiti e alle modalità di fruizione da parte dei destinatari (gratuitamente o a pagamento);

- (*per i contributi ordinari*) l'ammontare delle spese e delle entrate connesse all'attività complessiva dell'associazione nell'ultimo anno oltre all'ammontare delle spese e delle entrate previste per l'anno rispetto al quale si richiede il sostegno del Comune;

- (*per i contributi straordinari*) l'ammontare delle spese e delle entrate relative all'iniziativa da realizzare (preventivo) per la quale si richiede il sostegno del Comune;

- l'importo del contributo richiesto, che non può essere superiore al 50% della spesa sostenuta e documentata e che comunque non potrà mai superare la differenza tra le spese sostenute e le entrate realizzate nell'ambito dell'attività o dell'iniziativa per le quali si richiede il sostegno del Comune;

- la dichiarazione inerente l'eventuale esenzione da ritenute fiscali, secondo la normativa in vigore.

Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente richiedente e corredate da specifica dichiarazione di veridicità, a norma di legge.

Alle domande deve essere necessariamente allegata copia dello Statuto e/o dell'Atto Costitutivo dell'ente richiedente

Le domande prive anche solo di uno dei suddetti dati essenziali sono rigettate d'ufficio.

L'**assegnazione** dei contributi nonché la relativa quantificazione vengono disposti dalla Giunta Comunale con atto motivato, in base ai seguenti criteri:

- misura in cui l'attività/l'iniziativa da sostenere persegue interessi di carattere generale, corrisponde alle esigenze della comunità locale, si integra con i servizi pubblici esistenti;

- gratuità del "servizio" offerto;

- qualità dell'attività/iniziativa in ordine ai contenuti specifici e agli aspetti organizzativi e gestionali;

- originalità e innovatività del progetto.

L'**erogazione** del contributo viene disposta a cura del Responsabile del Settore cui siano state assegnate le necessarie risorse finanziarie, con le seguenti modalità:

A) per i **contributi ordinari**:

- 40% all'atto della concessione, dietro formale richiesta del soggetto richiedente;

- 60% a saldo, dietro presentazione di una relazione sulle attività svolte nell'anno di riferimento unitamente a un dettagliato rendiconto economico-finanziario, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, attestante tutte le spese sostenute e le entrate realizzate, con i giustificativi di spesa;

B) per i **contributi straordinari**: a evento concluso dietro presentazione di dettagliato rendiconto economico-finanziario su modulo predisposto (Allegato C), corredato dei giustificativi di spesa.

Qualora risulti che il contributo concesso eccede il saldo tra le spese sostenute e le entrate realizzate dall'associazione, il Responsabile del Settore provvederà, senza necessità di ulteriore deliberazione giuntale, ad erogare una quota corrispondente al disavanzo accertato.

ART. 6 – AREE DI INTERVENTO

I contributi di cui all'art. 5 possono essere concessi dal Comune per le seguenti attività:

- Attività musicali, teatrali, cinematografiche;
- Attività culturali, umanistiche, scientifiche;
- Attività connesse all'educazione e all'istruzione;
- Attività di promozione sportiva e ricreativa;
- Attività inerenti lo sviluppo turistico ed economico del territorio comunale;
- Attività rivolte alla tutela, conoscenza e valorizzazione dell'ambiente;
- Attività socio-assistenziali rivolte all'impegno civile, al volontariato, alla promozione sociale, alla valorizzazione e alla tutela dell'infanzia, dell'adolescenza, e del mondo giovanile, alla tutela della salute e del benessere psicofisico della comunità, alla protezione delle persone anziane e dei portatori di disabilità, all'inserimento sociale della popolazione migrante, alla promozione di politiche di genere e di pari opportunità.

ART. 7 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per ottenere contributi ordinari deve essere presentata entro il 31 marzo di ogni anno.

La domanda per ottenere contributi straordinari deve essere presentata almeno 20 giorni prima della data d'inizio dell'attività proposta.

ART. 8 – CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE.

La concessione dei contributi di cui agli articoli precedenti avverrà nel rispetto delle seguenti condizioni:

- l'Amministrazione si riserva la facoltà di non ammettere a rendiconto spese ritenute non pertinenti o non necessarie alla realizzazione delle manifestazioni;
- qualora fra le spese indicate del rendiconto siano comprese quelle per pagamenti di vitto in generale (pasti, buffet, ecc.), saranno ammesse esclusivamente quelle relative ad ospiti di riguardo e/o autorità invitate, con esclusione di quelle relative a cittadini, amministratori comunali, componenti dell'ente richiedente;
- Ogni ente richiedente può ricevere, nel corso dell'anno, un solo contributo finanziario.

ART. 9 - CONTRIBUTI ASSEGNATI NELL'AMBITO DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE

Al fine di un'efficiente ed efficace razionalizzazione delle risorse (anche umane) e delle competenze disponibili, il Comune può avvalersi della collaborazione eventualmente fornita da associazioni regolarmente iscritte nei registri di legge, enti, organizzazioni pubbliche e private, per la realizzazione di attività ed iniziative di propria competenza.

Nell'ambito di tali collaborazioni il Comune può disporre l'erogazione di contributi a rimborso (parziale o totale) delle spese sostenute o a compenso dell'attività svolta dal soggetto collaboratore per la realizzazione dell'iniziativa oggetto dell'accordo.

L'assegnazione è deliberata con atto motivato della Giunta Comunale, l'erogazione è disposta dal Responsabile del Settore competente alle condizioni indicate nell'atto di concessione.

ART. 10 - CONTRIBUTI CONCESSI A FAVORE DI COMUNITÀ COLPITE DA CALAMITÀ O ALTRI EVENTI ECCEZIONALI

I contributi concessi per iniziative di aiuto e solidarietà a favore di comunità colpite da calamità o altri eventi eccezionali vengono assegnati ad associazioni regolarmente iscritte nei registri di legge, enti, organizzazioni pubbliche e private con deliberazione del Giunta Comunale ed erogati con determinazione del Responsabile del Settore competente.

Ai beneficiari è fatto obbligo di certificare il corretto utilizzo delle risorse assegnate.

ART. 11 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

I beneficiari hanno l'obbligo di:

- segnalare il sostegno ottenuto, nei modi convenuti con l'Amministrazione;
- realizzare l'attività/iniziativa per cui hanno ottenuto il contributo;
- utilizzare il contributo ottenuto solo per l'attività/iniziativa per cui è stato formalmente concesso;
- fornire tutti i dati e le informazioni prescritte dal presente regolamento, inclusi quelli di natura economico-finanziaria (bilanci, preventivi, consuntivi etc.).

ART. 12 - DECADENZA

I benefici assegnati decadono ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- l'attività/iniziativa per cui è stato concesso il contributo non viene realizzata;
- l'attività/iniziativa per cui è stato concesso il contributo viene realizzata in modo sostanzialmente difforme dal progetto approvato;
- non viene presentata la documentazione prescritta, in particolare per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute e delle entrate realizzate.

Qualora il contributo sia stato anticipato in parte e si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero delle somme indebitamente liquidate, nelle forme previste dalla legge.

Nei casi più gravi la Giunta Comunale può disporre, con atto motivato, l'esclusione dell'associazione per uno o più anni dall'assegnazione di ulteriori contributi.

ART. 13 - COPERTURA FINANZIARIA

Il Comune destina risorse finanziarie per le finalità contemplate dal presente regolamento in apposite voci di bilancio. Le erogazioni sono effettuate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

CAPO III – VANTAGGI ECONOMICI

ART. 14 - CONCESSIONE IN USO DI BENI MOBILI, IMMOBILI E SERVIZI

Il Comune può concorrere alla realizzazione di iniziative e attività, poste in essere dai soggetti indicati all'art. 5, comma 1,

per la realizzazione delle attività di cui all'art. 6, anche con la concessione dei vantaggi economici descritti all'art. 3, in aggiunta o in sostituzione del contributo economico.

Nella richiesta, che deve essere presentata almeno 20 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, il soggetto richiedente deve indicare le date di inizio e termine dell'uso dei beni.

CAPO IV – PATROCINIO

ART. 15 – DEFINIZIONE DI PATROCINIO

Il patrocinio costituisce il riconoscimento, da parte del Comune, delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, che rivestano carattere di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico.

La concessione del patrocinio è decisa in base ai seguenti criteri:

- a) Coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali del Comune,
- b) Rilevanza per la comunità locale, in relazione ai potenziali fruitori;
- c) Finalità dell'attività o dell'iniziativa, in relazione anche agli strumenti utilizzati.

ART. 16 - MODALITA' DI ATTRIBUZIONE

Le richieste di patrocinio devono essere indirizzate al Sindaco, utilizzando il modulo appositamente predisposto (Allegato D), ed indicare contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento delle iniziative cui si riferiscono.

La concessione del patrocinio è disposta con provvedimento della Giunta Comunale e può comportare:

- l'autorizzazione a riprodurre lo stemma municipale sul materiale pubblicitario/promozionale inerente l'evento patrocinato;
- (salvo diversa disposizione regolamentare) la concessione in uso temporaneo a titolo gratuito di beni mobili e immobili di proprietà del Comune;
- l'esenzione o la riduzione parziale di tariffe, quando prevista da leggi o regolamenti.

Le richieste di patrocinio accompagnate da richiesta di sostegno finanziario vengono considerate a tutti gli effetti richieste di contributi e come tali assoggettate alla disciplina di cui agli articoli precedenti.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17 - MISURE PER LA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

A norma di legge, il Comune provvede a rendere nota la concessione di contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

Al fine di cui sopra, è istituito l'Albo dei Beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, e benefici di natura economica.

ART. 18 - ESCLUSIONI

Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e, pertanto, seguono procedure autonome:

- le provvidenze erogate in attuazione di funzioni delegate e della normativa sul diritto allo studio;
- i trasferimenti finanziari per l'esercizio di servizi ed attività rientranti nelle competenze istituzionali del Comune e dallo stesso affidati a soggetti terzi per valutazioni di opportunità e/o convenienza socio-economica, tecniche e organizzative;
- le quote associative dovute ad Enti o Associazioni a cui il Comune abbia aderito o intenda aderire;
- i contributi già disciplinati da una normativa specifica a livello comunitario, nazionale o regionale;
- le forme di contribuzione previste nel regolamento comunale per la concessione di servizi, contributi e sussidi economici a persone in situazione di disagio sociale;
- i contributi derivanti dalla gestione di servizi ed interventi comunali affidati a terzi (es. gestione impiantistica sportiva di base) per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base dell'approvazione di specifiche convenzioni.

ART. 19 - NORMA FINALE

Il presente regolamento abroga e sostituisce ogni precedente disposizione regolamentare che risulti incompatibile o in contrasto con lo stesso.

